



Forlì, 25 ottobre 2018

Destinatari vari
Imprese individuali e società di cui agli allegati
elenchi

Registro Imprese

Oggetto: iscrizione d'ufficio ex art. 2190 del codice civile della cancellazione di indirizzi di posta elettronica certificata revocati - Comunicazione di avvio del procedimento

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa presente in elenco, come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese. La PEC deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere valida, ossia formalmente corretta;
- essere "nella titolarità esclusiva" dell'impresa;
- essere univoca (ovvero non condivisa con altri soggetti);
- la casella deve essere attiva al momento dell'iscrizione;
- la casella deve permanere attiva anche successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

Da una verifica effettuata utilizzando strumenti automatizzati, così come previsto nella direttiva interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 è risulta che la Sua impresa/società ha un indirizzo PEC, revocato/scaduto.

Si invita, pertanto, a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull'albo camerale on line della Camera di commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini www.romagna.camcom.gov.it.

Decorso il predetto termine, l'Ufficio invierà un ricorso al Giudice del registro delle imprese affinché voglia ordinare l'iscrizione della cancellazione ai sensi dell'art. 2190 del codice civile dell'indirizzo PEC attualmente iscritto nel registro delle imprese.

Il provvedimento del Giudice del registro farà sì che l'impresa/società risulterà priva di un indirizzo PEC avente valore legale. Ciò genererà alcune conseguenze negative:

- a) Le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi all'impresa/società, non potranno essere gestite; saranno quindi "sospese" in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, saranno oggetto di rifiuto.
- b) In ossequio alle indicazioni ministeriali troverà applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

sede legale: corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì

sede secondaria: via Sigismondo Malatesta, 28 – 47921 Rimini

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it – www.romagna.camcom.it

partita IVA e codice fiscale: 04283130401



La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 la presente costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento; l'Amministrazione competente è la Camera di Commercio della Romagna, l'Ufficio competente è il Registro delle Imprese, atti societari e bilanci ed il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese dott. Antonio Nannini.

Per informazioni è possibile formulare un quesito tramite il servizio "contatta il registro imprese" presente sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it.

I dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera di Commercio della Romagna pubblicato sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it.

Cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

Allegati:

- n. 2 elenchi di complessive n. 6.085 imprese individuali/società di Forlì-Cesena e Rimini destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC revocato o scaduto

AN/pd